



## AREA ECONOMICA

### DETERMINAZIONE SETTORE 14 - TRIBUTI E RISCOSSIONI SERVIZIO: ENTRATE TRIBUTARIE

REGISTRO DI SETTORE N. 16  
REGISTRO GENERALE N. 2050  
IN DATA 09-09-2024

**Oggetto:** Autorizzazione ad effettuare prestazioni in subappalto per il servizio di supporto al Settore Tributi per analisi ed elaborazioni necessarie a far emergere possibili evasioni/elusioni dal tributo TARI delle utenze non domestiche - CIG n. B2737602C2

#### IL DIRETTORE

Premesso che:

- mediante procedura ID n. 186261251 del 8/07/2024, esperita sulla piattaforma SINTEL, è stato chiesto alla società MT SPA di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Del Caprino 8, P.Iva 02638260402, CF 069072900156, di presentare la propria migliore offerta per l'espletamento del servizio di supporto all'Ufficio Tributi finalizzato all'individuazione ed all'accertamento di possibili evasioni/elusioni della TARI dovuta dalle utenze non domestiche, come specificato nell'apposito capitolo speciale d'appalto;
- in esito a tale procedura, con determinazione n. 12/1689 del 17/07/2024 è stato affidato alla società MT SPA il predetto servizio, per l'importo complessivo, IVA inclusa, di Euro 168.000,00 (CIG B2737602C2);
- in data 31/07/2024 il Direttore del Settore Tributi e Riscossioni ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, la comunicazione con valore contrattuale avente per oggetto *“affidamento del servizio di supporto al Settore Tributi per le analisi ed elaborazioni necessarie a far emergere possibili evasioni/elusioni dal tributo TARI delle utenze non domestiche - CIG N. B2737602C2”*;

Vista la richiesta della società MT SPA del 20/08/2024 volta ad ottenere l'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa LGM CONSILTING S.A.S. DI ROSSINI LUISELLA E C., con sede legale a Cantù (CO) in via Ginevrina Da Fossano, CF e p.IVA 03388050134, per una percentuale del 60% delle seguenti forniture/servizi:

- 1) Bonifica banca dati TARI utenze non domestiche;
- 2) Analisi e predisposizione degli atti di accertamento e degli inviti al contraddittorio;
- 3) Ricevimento contribuenti (front office) presso gli uffici comunali;
- 4) Gestione del backoffice in seguito allo sportello al contribuente;

Visto il contratto di subappalto, sottoscritto in data 20/08/2024 tra la società MT SPA (contraente principale affidatario del servizio) e la società LGM CONSILTING S.A.S. DI ROSSINI LUISELLA E C. (subappaltatore);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, nel Capitolato speciale d'appalto non sono state indicate le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario e, quindi, non subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Precisato che non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le specifiche categorie di forniture o servizi indicate nell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato che l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023:

- ha trasmesso il sopra citato contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ha trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui D.Lgs. n. 36/2023;
- tale ultima dichiarazione è stata verificata tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato altresì che, ai sensi dell'art. 119, comma del D.Lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria che intende avvalersi del subappalto ha reso la dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa subappaltatrice;

Constatata la regolarità della suddetta documentazione, risultante conforme alla vigente normativa, e, quindi, la non sussistenza di motivi per negare l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni in subappalto;

Visti i Decreti legislativi n. 267/2000 e n. 36/2023;

## DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico LGM CONSILTING S.A.S. DI ROSSINI LUISELLA E C., con sede legale a Cantù (CO) in via Ginevrina Da Fossano, CF e p.IVA 03388050134, come chiesto in

data 20/08/2024 dalla società MT SPA, aggiudicataria principale delle prestazioni in oggetto;

3) Di precisare, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

4) Di precisare, ai sensi dell'art. 119, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 36/2023, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

5) Di disporre, ai sensi dell'art.119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

6) Di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario ed al subappaltatore per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

7) Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

8) Di pubblicare il presente atto secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013.

**Il Direttore**

**Rosella Barneschi**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*